

A cura di Giuseppe Avanzato

ISA: il nuovo quadro H per i professionisti

Categoria: ISA

Sottocategoria: Dichiarazione

I modelli Isa 2020, periodo d'imposta 2019, dei professionisti sono stati revisionati nei dati contabili presentando il **nuovo quadro H** al posto del quadro G. La principale novità è che tale quadro rispecchia i righe presenti nel quadro RE del Modello Unico PF 2020. Tuttavia, per gli Isa dei professionisti, che non sono stati oggetto di revisione, permane il "vecchio" quadro G.

Di cosa si tratta?

| | |
|---|---|
| Premessa | 2 |
| Il Quadro H – caratteri generali | 3 |
| Le differenze tra i dati contabili del quadro H ed i dati contabili del quadro RE | 4 |
| Dati contabili: rigo H01 – beni strumentali | 4 |
| Dati contabili: rigo H21 – Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa | 6 |
| Dati contabili: rigo H22 e H 27 – Elementi contabili necessari alla determinazione dell'IVA | 7 |


Premessa

La Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate

ha fornito svariati chiarimenti circa gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) per il periodo d’imposta 2019 di cui al D.L. n. 50 del 2017.



OSSERVA - significativa la riduzione degli adempimenti dichiarativi, sensibilmente contratti rispetto a quelli relativi ai previgenti studi di settore, grazie anche all’eliminazione dell’obbligo di compilazione del Modello ISA per alcune tipologie di contribuenti in precedenza tenute alla compilazione degli studi di settore. (Cfr. Circolare n. 16/E/2020, pag. 19).



Tra le principali novità apportate, si richiamano la modifica del coefficiente individuale per il calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto ed il criterio per confrontare i dati dichiarati con quelli presunti.

La circolare dedica una sezione (Sezione 2) alla Modulistica nella quale viene data evidenza degli elementi innovativi rispetto ai modelli approvati per il precedente periodo d’imposta.



NOTA BENE - particolare attenzione sarà prestata, nel presente scritto, al nuovo “**Quadro H**” degli elementi contabili di lavoro autonomo predisposto per gli Isa delle attività professionali revisionati nel 2019 che sostituisce il precedente quadro G elementi contabili per gli esercenti attività di lavoro autonomo. **Permane per i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali che non rientrano negli ISA sottoposti a revisione, la compilazione del quadro G.**

Obiettivo

La diversificazione dei due quadri (G e H) è correlata al processo di **omogeneizzazione delle informazioni** richieste ai fini dell’applicazione degli ISA e delle informazioni necessarie per la determinazione del reddito di lavoro autonomo presenti all’interno del quadro RE dei modelli REDDITI.

Il Quadro H – caratteri generali

I quadri dei dati contabili G e H, entrambi riferibili alle attività professionali, si differenziano per essere correlati ad ISA applicabili agli esercenti arti e professioni approvati, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019.



L'obiettivo, finalizzato a ridurre sempre più gli oneri a carico dei contribuenti in fase dichiarativa, è coerente, in prospettiva, con la disposizione di cui all'articolo 4-quinquies - D.L. n. 34/2019 che ha previsto che, a partire dal periodo d'imposta 2020, dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA siano esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.



Tale processo, che, come detto, ha interessato i modelli riferiti ad ISA relativi al lavoro autonomo evoluti per il periodo d'imposta 2019 e si concluderà con la restante parte dei modelli relativi alle attività professionali che saranno approvati per il periodo d'imposta 2020

Focus

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA da indicare nel quadro H, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR.

Istruzioni quadro H

Precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni alla compilazione del medesimo quadro che, salvo eventuali eccezioni, **sono coerenti con quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione del quadro RE del modello REDDITI**, finalizzato alla determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.



Viceversa, per i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali che **non rientrano negli ISA sottoposti a revisione**, le istruzioni per compilazione del **quadro G**, sebbene specificano che per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA da indicare occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR, tuttavia:

Istruzioni quadro G

Precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni alla compilazione del medesimo quadro, **prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello REDDITI**, finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Le differenze tra i dati contabili del quadro H ed i dati contabili del quadro RE

Il nuovo **quadro H** si presenta con **una struttura e una composizione dei rigli sostanzialmente identica a quella dei quadri RE**, per cui **devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti rigli del quadro RE**.



ATTENZIONE! - con l'**eccezione** dei seguenti dati:

- **rigo H01**: valore dei beni strumentali
- **rigo H21**: spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
- **rigli da H22 a H27**: elementi contabili necessari alla determinazione dell'IVA.

Dati contabili: rigo H01 – beni strumentali



Prima eccezione alla corrispondenza tra il quadro H ed il quadro RE, si rinvia al **rigo H01**, nel quale andrà riportato l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali in proprietà, considerando il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti.

| | | |
|------------|--|-----|
| H01 | Valore dei beni strumentali in proprietà | ,00 |
|------------|--|-----|

Le **“Istruzioni alla compilazione del quadro H”** precisano che nella determinazione del **“Valore dei beni strumentali”**:


- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del contribuente, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
- non devono essere indicati i beni in leasing, ma solo i beni in proprietà;

→ in caso di riscatto di un bene precedentemente detenuto in leasing deve essere indicato per il valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dal concedente e non il valore costo di riscatto.



ATTENZIONE! - Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni. Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo.

Nell'ipotesi poi di **IVA totalmente indetraibile**, come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis - D.P.R. n. 633/1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis - D.P.R. n. 633/1972, **l'IVA relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.**



Con riferimento, invece, alle ipotesi di **pro-rata di detraibilità** dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere **non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.**

Focus

Si noti che per i **lavoratori autonomi che svolgono attività professionali che rientrano negli ISA NON sottoposti a revisione**, la compilazione del vecchio **quadro G**, al rigo **G14 - CAMPO 1** - richiede l'indicazione dell'ammontare complessivo del **valore dei beni strumentali**.

Tuttavia, **a differenza del rigo H01**, ai fini della determinazione di tale voce andrà considerato:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
- b) **il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;**
- c) **il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.**

Nel **CAMPO 2**, verrà indicato il valore relativo ai **beni mobili strumentali** in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (**leasing**) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1.

Dati contabili: rigo H21 – Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa

Proseguendo nella disamina del quadro H ulteriore eccezione rispetto al quadro RE è rappresentata dal **rigo H21**, ovvero dal valore rappresentato dalle **spese relative ai collaboratori coordinati e continuativi**.

Le spese per prestazioni di lavoro vengono già indicate al rigo H11, riportando l'importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE11, del quadro RE del modello REDDITI.

| | |
|--|-----|
| RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato | ,00 |
|--|-----|



| | |
|---|-----|
| H11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato | ,00 |
|---|-----|

Istruzioni

rigo H11


Vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Il **rigo H21** in particolare dovrà, invece, indicare:

| | |
|---|-----|
| H21 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa | ,00 |
|---|-----|

→ l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.



Dati contabili: rigo H22 e H 27 – Elementi contabili necessari alla determinazione dell'IVA

I righe da H22 ad H27 del quadro H riportano gli elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota IVA.

Particolare attenzione andrà posta ai righe H22 e H27.

Nel dettaglio, le istruzioni alla compilazione del quadro H precisano che:

- nel **rigo H22**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. Se è stata barrata la casella relativa all'esenzione IVA, i successivi righe necessari alla determinazione dell'aliquota IVA non devono essere compilati;

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

H22 Esenzione I.V.A. Barrare la casella

- nel **rigo H27**, l'aliquota IVA applicata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, se diversa dall'aliquota media IVA determinata sulla base del rapporto indicato in TABELLA 1.

TABELLA 1

| |
|---|
| Iva su operazioni imponibili (H25, campo 1 – H25, campo 2 + H25, campo 3) – |
| [Iva su cessioni di beni ammortizzabili + Iva su passaggi interni] (H26) |
| Volume d'affari (H23)+ |
| Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione (H24) |

Compilando il rigo H27 il contribuente ha la possibilità di applicare l'aliquota relativa alle attività dallo stesso esercitate, fornendo, con riferimento alla "prova contraria" prevista dal comma 9 dell'art. 9-bis - D.L. n. 50 del 2017, elementi nella sezione "Note aggiuntive" del software "IL TUO ISA".

H27 Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni) %